

TuttoCamere.it

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

Newsletter n. 11 del 25 Marzo 2014

1. Investimenti in Start-Up innovative – Disciplinati gli incentivi fiscali

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2014, il **decreto 30 gennaio 2014**, recante *“Modalità di attuazione dell'articolo 29, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in materia di incentivi fiscali all'investimento in start-up innovative”*.

Il decreto interministeriale (Ministero dello Sviluppo Economico e Ministero dell'Economia e delle Finanze) ha dato così concreta attuazione alla disciplina di favore contenuta nell'art. 29 del D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012 (c.d. “Decreto Crescita 2.0), che mira ad **agevolare la partecipazione di aziende e privati al capitale delle start-up innovative** per il **triennio 2013-2015**, esteso poi fino all'anno d'imposta **2016** dalla legge n. 99/2013, di conversione del D.L. n. 76/2013 (c.d. “Decreto Lavoro”).

La misura chiarisce nel dettaglio il funzionamento degli incentivi fiscali, delimitandone l'ambito e le modalità di applicazione, precisando l'entità delle agevolazioni ma anche individuando le ipotesi di decadenza dal beneficio.

Gli incentivi valgono sia nel caso di investimenti diretti in startup innovative, sia nel caso di investimenti indiretti per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società di capitali che investono prevalentemente in Start-Up.

Per scaricare il testo del decreto interministeriale clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/28pu6wb>

2. Emanato il D.L. n. 34/2014 - Rilancio dell'occupazione e semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese – Scompare il DURC cartaceo

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2014, il **DECRETO-LEGGE 20 marzo 2014, n. 34**, recante *“Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese”*.

Il provvedimento – **in vigore dal 21 marzo 2014** – si compone di 5 articoli e contiene, negli articoli 1 e 2, interventi di **semplificazione sul contratto a termine e sul contratto di apprendistato** per renderli più coerenti con le esigenze attuali del contesto occupazionale e produttivo, e, nell'art. 4, interventi per la **semplificazione del DURC**.

Per quanto riguarda il **contratto a termine** viene prevista l'elevazione da 12 a 36 mesi della durata del primo rapporto di lavoro a tempo determinato per il quale non è richiesto il requisito della cosiddetta causalità, fissando il limite massimo del 20% per l'utilizzo dell'istituto. Viene inoltre prevista la possibilità di prorogare anche più volte il contratto a tempo determinato entro il limite dei tre anni, sempre che sussistano ragioni oggettive e si faccia riferimento alla stessa attività lavorativa.

Per quanto riguarda il **contratto di apprendistato** si prevede il ricorso alla forma scritta per il solo contratto e patto di prova (e non, come attualmente previsto, anche per il relativo piano

formativo individuale) e l'eliminazione delle attuali previsioni secondo cui l'assunzione di nuovi apprendisti è necessariamente condizionata alla conferma in servizio di precedenti apprendisti al termine del percorso formativo.

È inoltre previsto che la retribuzione dell'apprendista, per la parte riferita alle ore di formazione, sia pari al 35% della retribuzione del livello contrattuale di inquadramento.

Per il datore di lavoro viene eliminato l'obbligo di integrare la formazione di tipo professionalizzante e di mestiere con l'offerta formativa pubblica, che diventa un elemento discrezionale.

Un ulteriore intervento di semplificazione riguarda la **smaterializzazione del DURC**, superando l'attuale sistema che impone ripetuti adempimenti burocratici alle imprese.

Chiunque abbia interesse potrà verificare, **con modalità esclusivamente telematiche ed in tempo reale**, la regolarità contributiva nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell'edilizia, nei confronti delle CASSE EDILI.

L'esito dell'interrogazione avrà validità di 120 giorni dalla data di acquisizione e **sostituirà ad ogni effetto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)**, ovunque previsto, fatta eccezione per le ipotesi di esclusione individuate da un apposito decreto.

Per scaricare il testo del decreto-legge clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/28pu9of>

Per scaricare il testo di una scheda di sintesi clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.lavoro.gov.it/Priorita/Documents/Interventi%20per%20il%20lavoro.pdf>

3. JOB ACT – D.L. n. 34/2014 - Dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro le prime riflessioni e alcuni profili di criticità

La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, con la **circolare n. 5/2014 del 21 marzo 2014**, fornisce alcuni indirizzi interpretativi al decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34 ("Decreto lavoro") in cui sono contenuti importanti novità in materia di contratto a tempo determinato apprendistato e documento unico di regolarità contributiva.

La Circolare prende in esame i contenuti del decreto con particolare riguardo alle novità relative alle modifiche contrattuali (contratto a tempo determinato – apprendistato) e al documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Dopo aver elencato le nuove disposizioni emanate con il decreto la fondazione **rileva alcune criticità**.

La circolare riporta anche una **Tabella riepilogativa** con le novità introdotte e il testo del D.Lgs. n. 368/2001, coordinato con le modifiche apportate dal D.L. n. 34/2014.

Per scaricare il testo della circolare clicca sul link riportato sotto.

LINK:

http://www.consulentidellavoro.it/files/PDF/2014/FS/circolare_5_2014.pdf

4. FINANZIAMENTI AGEVOLATI E CONTRIBUTI ALLE P.M.I. – Al via la “Sabatini-bis”

Ricordiamo che, **a partire dalle ore 9.00 del 31 marzo 2014** le imprese richiedenti **potranno presentare le domande** per la richiesta dei finanziamenti e dei contributi alle banche e agli intermediari finanziari aderenti alla convenzione tra Ministero dello Sviluppo Economico, cassa Depositi e Prestiti (CPD) e Associazione Bancaria Italiana.

Per quanto riguarda la procedura per la concessione del contributo, è stato previsto un meccanismo automatico e di **accesso semplificato**. Infatti, l'impresa presenta alla banca, tramite posta elettronica certificata (PEC), un'unica dichiarazione-domanda per la richiesta del finanziamento e per l'accesso al contributo ministeriale, attestando il possesso dei requisiti e l'aderenza degli investimenti alle previsioni di legge.

Una volta che la banca ha adottato la delibera di finanziamento, il Ministero dello Sviluppo Economico procede, in tempi molto contenuti, alla concessione del contributo e a darne comunicazione all'impresa.

L'erogazione del contributo è prevista al completamento dell'investimento autocertificato dall'impresa ed è effettuata in quote annuali secondo il piano di erogazioni riportato nel provvedimento di concessione.

Si rende noto che **sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico è disponibile tutta la normativa, la modulistica e le istruzioni necessari per la presentazione delle domande.**

Per accedere al sito del Ministero dello Sviluppo Economico clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/28qg7od>

5. SISTRI – Pagamento del contributo di iscrizione 2014 – Disponibile una nuova funzionalità

Con una comunicazione del 18 marzo 2014, il Ministero dell'Ambiente ha reso noto che, all'interno dell'applicazione "**Gestione Azienda**", è disponibile una nuova funzionalità che consente agli utenti di effettuare in piena autonomia:

- la **determinazione dell'importo** dei pagamenti dovuti;
- la **comunicazione degli estremi dei pagamenti effettuati**;
- l'**inoltrò dei documenti di attestazione dell'avvenuto pagamento**.

Con la definitiva entrata in operatività del SISTRI, scattata il 1° ottobre 2013, per i gestori, e il 3 marzo 2014, per i produttori di rifiuti speciali pericolosi, da quest'anno torna, infatti, ad essere esigibile il **contributo di iscrizione** al sistema, sospeso per gli anni 2012 e 2013.

Il contributo previsto, stando alla normativa attuale, dovrà essere versato **entro il 30 aprile** prossimo. Ma dovrebbe essere in dirittura di arrivo un decreto che prevede, tra le altre cose, una proroga del pagamento al **30 giugno 2014**.

6. INFRAZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA STRADALE – Scambio transfrontaliero di informazioni – Recepita la direttiva europea 2011/82/UE

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2014, il **Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 37**, recante "*Attuazione della direttiva 2011/82/UE intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale*".

La direttiva europea 2011/82 intende agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle **infrazioni in materia di sicurezza stradale commesse da un veicolo immatricolato in uno Stato membro dell'Unione europea diverso da quello in cui è stata commessa l'infrazione**, con l'obiettivo di assicurare un elevato livello di protezione a tutti gli utenti della strada.

La nuova normativa si applica in caso di riscontro di:

- eccesso di velocità;
- mancato uso della cintura di sicurezza;
- inosservanza del semaforo rosso;
- guida in stato di ebbrezza;
- guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti;
- mancato uso del casco protettivo;
- circolazione su una corsia vietata;
- uso di telefono cellulare o di altri dispositivi di comunicazione durante la guida (art. 2).

Per scaricare il testo del decreto legislativo clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/28q3efp>

7. ASSISTENZA SANITARIA TRANSFRONTALIERA – RICONOSCIMENTO RICETTE MEDICHE – Pubblicato il decreto di recepimento di direttive europee

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2014, il **Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38**, recante "*Attuazione della direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera, nonché della direttiva*

2012/52/UE, comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro stato membro”.

Il provvedimento mira a:

- rendere effettivo l'esercizio del diritto di fruire delle migliori cure prestate nelle strutture sanitarie di uno dei Paesi dell'Unione europea;
- garantire la libertà di scegliere da chi ricevere assistenza sanitaria;
- ottenere continuità delle cure prescritte attraverso il riconoscimento delle prescrizioni farmaceutiche emesse in un altro Stato membro dell'Unione;
- favorire una maggiore cooperazione con gli Stati membri per migliorare il livello di qualità e sicurezza delle cure;
- valorizzare le strutture di "eccellenza" del Servizio sanitario nazionale;
- rendere più competitivo il sistema sanitario italiano nel contesto europeo.

Per scaricare il testo del decreto legislativo clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/28q3e61>

8. IMMIGRAZIONE - Arrivato il permesso unico di soggiorno e lavoro - Pubblicato il decreto che recepisce la Direttiva 2011/98/UE

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2014, il **decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 40**, recante "Attuazione della direttiva 2011/98/UE relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro".

Il decreto recepisce la direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011, che impone agli Stati membri dell'Unione di **esaminare, con un'unica procedura, le domande di autorizzazione di cittadini stranieri a soggiornare e lavorare nel territorio** e di rilasciare, in caso di esito positivo, **un'autorizzazione unica al soggiorno e all'esercizio del lavoro subordinato**.

Contemporaneamente, con l'avvento di questo nuovo profilo di regolarizzazione, cambiano le tempistiche di concessione delle autorizzazioni: **passa da 40 a 60 giorni il tempo necessario per il rilascio del nulla osta** all'ingresso per motivi di lavoro, concesso dallo Sportello Unico per l'Immigrazione, istituito presso la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo (art. 22, comma 5, D.Lgs. n. 286/1998).

Con la modifica del comma 9-bis, dell'art. 5, del D.Lgs. n. 286/1998, **il termine per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno passa da 20 a 60 giorni** dalla data in cui è stata presentata la domanda.

Infine, il decreto stabilisce che le **domande di nulla osta per le assunzioni di lavoratori stranieri** dovranno essere "**esaminate nei limiti numerici**" stabiliti dal decreto flussi. Le domande che superano questi limiti potranno essere esaminate solo "**nell'ambito delle quote che si rendono successivamente disponibili tra quelle stabilite con il medesimo decreto**" (art. 22, comma 5.1. D.Lgs. n. 286/1998).

Questa norma semplificherà notevolmente il lavoro degli Sportelli Unici per l'Immigrazione, i quali, una volta terminate le quote, potranno ignorare tutte le altre domande, senza più essere tenuti ad emettere e motivare migliaia di rigetti.

Per scaricare il testo del decreto legislativo clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/28q37kf>

9. IMMIGRAZIONE - Novità su ingressi per ricerca scientifica e dei lavoratori altamente qualificati - Circolare congiunta dei Ministeri dell'Interno e del Lavoro

Con una **circolare congiunta dei Ministeri dell'Interno e del Lavoro del 17 marzo 2014, Prot. n. 35/0001817**, sono stati forniti chiarimenti in merito alle più importanti modifiche apportate dall'art. 5, comma 8, della Legge n. 9/2014, di conversione del D.L. n. 145/2014, al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (*Testo Unico per l'Immigrazione*), agli articoli 27-ter, in tema di

ingresso per ricerca scientifica e all'art. 27-quater, in tema di **lavoratori altamente qualificati**.

In materia di **ingresso e soggiorno per ricerca scientifica**, la legge in argomento ha previsto agevolazioni sia con riferimento alla disciplina dell'ingresso del territorio italiano che a quella del ricongiungimento dei propri familiari.

In materia di **ingresso e soggiorno per i lavoratori altamente qualificati (Carta Blu UE)** è stato svincolato il possesso del titolo di istruzione dalla qualifica professionale. Non sarà, pertanto, più necessario per il lavoratore acquisire la certificazione di conformità da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ma sarà sufficiente la dichiarazione di valore relativa al titolo di studio estero, che sarà effettuata presso la rappresentanza diplomatica italiana del Paese di residenza dello straniero.

Per saperne di più e per scaricare il testo della circolare ministeriale clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/28pp6x9>

Per ulteriori approfondimenti clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/circolare-blu-card.aspx>

10. COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE – Dal Ministero dell'Interno indicazioni tecniche di prevenzione incendi per la sicurezza dei mercati rionali

Il Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, ha diffuso la **Circolare del 12 marzo 2014, Prot. 0003794**, con la vengono fornite le indicazioni tecniche di prevenzioni incendi per l'installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche con presenza di strutture fisse, rimovibili e autonegozi.

Il documento è stato redatto da un gruppo di lavoro costituito dai rappresentanti del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, del Comitato Italiano Gas (C.I.G.), di Federchimica, di Assogasliquidi e dell'Associazione Nazionale Venditori Ambulanti (A.N.V.A.).

Il lavoro è composto da un documento inerente le indicazioni tecniche di prevenzione incendi e da due allegati: uno riguarda l'installazione e l'utilizzo di **bombole G.P.L.** per l'alimentazione di apparecchi per la cottura o il riscaldamento di alimenti a bordo di autonegozi (Allegato A) e il secondo relativo all'utilizzo di **impianti a G.P.L.** non alimentati da rete di distribuzione in occasioni di manifestazioni temporanee all'aperto (Allegato B).

Nel dettaglio, la circolare fornisce raccomandazioni tecniche circa:

1. la installazione e la gestione di **mercati rionali siti su aree pubbliche**, con presenza di strutture fisse o rimovibili ed autoveicoli commerciali **utilizzanti G.P.L.** o altre fonti energetiche per alimentare apparecchi di cottura, di preparazione culinaria e di riscaldamento cibi;
2. le **installazioni ambulanti** per uso professionale e/o commerciale, quali banchi e posteggi che impiegano G.P.L. o altre fonti energetiche per alimentare apparecchi di cottura, di preparazione culinaria e di riscaldamento cibi;
3. le **installazioni ambulanti** per uso professionale e/o commerciale che impiegano G.P.L. come combustibile per alimentare apparecchi di cottura, di preparazione culinaria, e di riscaldamento cibi, installati a bordo di veicoli commerciali (autonegozi).

Per scaricare il testo della circolare ministeriale clicca sul link riportato sotto.

LINK:

[https://www.ording.roma.it/archivio/13335-all4\(1\).pdf](https://www.ording.roma.it/archivio/13335-all4(1).pdf)

11. CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' DI VENDITA – La comunicazione non è più preventiva – Va fatta entro 30 giorni dall'evento

Anche dopo l'abrogazione del comma 1 dell'art. 7 del D.Lgs. n. 114/1998, ad opera degli articoli 65, comma 3 e 85, comma 5, lett. b), del D.Lgs. n. 59/2010, ai sensi del vigente art. 26, comma 5, dello stesso decreto è rimasto l'obbligo di comunicare la cessazione dell'attività di vendita, ma tale obbligo **dovrà essere assolto non più preventivamente alla cessazione dell'attività, ma entro 30 giorni dalla stessa.**

Lo ha chiarito il Ministero dello Sviluppo Economico, con la **Risoluzione del 19 marzo 2014 n. 45718**, emanata in risposta ad un preciso quesito posto da un Comune, che aveva applicato una sanzione amministrativa ad un soggetto che aveva omesso la “preventiva comunicazione” di cessazione dell’attività.

L’abrogazione del citato comma 1 dell’art. 7 del D.Lgs. n. 114/1998 ha, infatti, come conseguenza la “eliminazione di ogni riferimento temporale in base al quale comunicare la cessazione dell’attività”. Pertanto, ai sensi del citato art. 26, comma 5 dello stesso decreto il soggetto che intende cessare non è più tenuto a darne comunicazione preventiva, pur rimanendo a suo carico l’obbligo dell’invio della comunicazione al Comune competente per territorio.

Il **termine di 30 giorni dalla data in cui avviene la cessazione dell’attività** è lo stesso termine previsto per l’inoltro della comunicazione al Registro delle imprese e al Repertorio Economico Amministrativo (REA) presso la Camera di Commercio competente per territorio, secondo quanto disposto dall’art. 2196 del Codice Civile, nel caso di impresa individuale.

Termine questo non espressamente previsto per le società di capitali (art. 2495 C.C.) e per le società di persone (art. 2312 C.C.), per le quali rimane tuttavia l’obbligo di procedere alla cancellazione.

12. IMPORTAZIONE DI PNEUMATICI attraverso canali web – Si applica il contributo ambientale – Interrogazione parlamentare

Il **D.M. n. 82 dell’ 11 aprile 2001**, che regola la gestione di pneumatici fuori uso (PFU) ha come principali interlocutori “i produttori” e “gli importatori” di pneumatici, **in alcun modo esenta dai propri obblighi i soggetti operanti dall’estero**, che, tramite commercializzazione elettronica, importano pneumatici a distanza all’interno del mercato italiano.

E’ questa la risposta scritta (pubblicata il 17 febbraio 2014) data dal Ministero dell’Ambiente ad una **interrogazione parlamentare** (n. 4/00876 del 17 giugno 2013) nella quale veniva sollevato il problema della **vendita al dettaglio di pneumatici attraverso “canali web” senza l’applicazione del contributo ambientale** da parte di soggetti commerciali con sede all’estero.

In base ad alcune stime – si legge nell’interrogazione parlamentare - il potenziale mancato versamento del contributo ambientale ammonterebbe a circa 5 milioni di euro provocando gravi squilibri nel settore: mancato introito per l’erario di 1 milione di euro di IVA; ingiusto vantaggio sul prezzo di vendita che provoca una distorsione della concorrenza a scapito dei produttori e importatori che applicano il contributo; ulteriori costi che cadono sulla collettività una volta che questi pneumatici non contabilizzati come immessi sul mercato giungono a fine vita. Da qui la necessità di un intervento urgente sulla normativa vigente che imponga il pagamento del contributo ambientale anche per gli acquisti on-line di pneumatici venduti da soggetti commerciali con sede all’estero al fine di tutelare l’ambiente, la concorrenza e combattere l’elusione fiscale dell’IVA.

Nella risposta scritta, il Sottosegretario di Stato per l’ambiente e la tutela del territorio e del mare Marco Flavio Cirillo precisa che già la legislazione vigente in materia in alcun modo esenta dai propri obblighi i soggetti operanti dall’estero, che, tramite commercializzazione elettronica, importano pneumatici a distanza all’interno del mercato italiano.

Tuttavia, per le vendite a distanza effettuare da operatori extra-UE nei confronti di privati, è necessario, secondo il Ministero, **“incrementare la vigilanza doganale che deve essere messa in condizioni di ricevere dai produttori e importatori di pneumatici ... notizia dell’importo del contributo ambientale applicato al fine di far concorrere detto contributo all’imponibile doganale e IVA, nonché di stabilire con disposizione normativa le modalità di riscossione e gestione di detto contributo eventualmente riscosso dalle dogane”**.

13. Limiti alle retribuzioni e ai trattamenti pensionistici – Circolare del Dipartimento Funzione Pubblica

Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha emanato la **circolare n. 3/2014 del 18 marzo 2014**, a firma del nuovo Ministro Anna Maria Madia, con la quale vengono forniti indicazioni e chiarimenti relativi all’applicazione delle disposizioni in materia di limiti alle retribuzioni e ai trattamenti pensionistici introdotte dall’art. 1, commi 471 e ss., della L. n. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014), ad integrazione di quanto già precisato, con riferimento alle precedenti

disposizioni in materia, nella circolare n. 8 del 2012 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione.

La circolare, in particolare, fa riferimento, oltre che alle nuove disposizioni della citata legge di stabilità per il 2014, all'art. 23-ter del D.L. n. 201/2011, convertito dalla L. n. 214/2011, e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2012.

La circolare richiama altresì alcune ulteriori disposizioni relative al contenimento dei trattamenti economici nel settore pubblico, che continuano a trovare applicazione.

Per scaricare il testo della circolare clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1158125/circolare%20n.3%20del%202014.pdf>

14. CINQUE PER MILLE per l'esercizio finanziario 2014 – Iscrizioni dal 21 marzo al 7 maggio 2014

A partire dal 21 marzo e fino al 7 maggio 2014, gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche potranno attivarsi per la presentazione delle istanze di accesso alla ripartizione del 5 per mille per l'esercizio finanziario corrente.

Le modalità e l'iter procedimentale sono illustrate dall'Agenzia delle Entrate nella **circolare n. 7/E del 20 marzo 2014**.

Rispetto alle precedenti annualità **rimangono immutate le tipologie di soggetti** a cui può essere destinato il contributo del cinque per mille e le modalità per accedere al beneficio.

Rinviano ai chiarimenti forniti con la circolare n. 6/E del 21 marzo 2013, il documento di prassi guida gli enti interessati nella predisposizione degli adempimenti necessari per il riconoscimento del beneficio.

Le **domande di iscrizione** dovranno essere inviate **esclusivamente** secondo **modalità telematiche**, utilizzando i canali *Fisconline* o *Entratel*. A tal fine, gli enti di volontariato e le associazioni potranno predisporre il modulo di iscrizione avvalendosi dell'apposito software di compilazione, ovvero rivolgendosi ad un professionista o un intermediario abilitato.

Ai fini dell'ammissione al contributo, gli enti sopra menzionati sono inoltre tenuti alla presentazione di una **dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà**.

Anche quest'anno, in alternativa alla trasmissione tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, gli enti del volontariato potranno inviare, **entro il 30 giugno 2014**, la dichiarazione sostitutiva **a mezzo PEC**, da indirizzare alla Direzione regionale territorialmente competente. Nell'oggetto va riportata l'indicazione "dichiarazione sostitutiva 5 per mille 2014" con allegata copia del documento d'identità del rappresentante legale che sottoscrive la dichiarazione.

Le associazioni sportive dilettantistiche devono invece indirizzare la dichiarazione sostitutiva all'ufficio del CONI competente territorialmente.

Per saperne di più clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/28qawwy>

Per scaricare il testo della circolare clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/28qauad>